

OGGETTO: indirizzi per la gestione dell'Agenzia casa nel periodo transitorio di superamento della stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazioni di G.C. n°1325 del 16 luglio 1998, n°1208 del 12 ottobre 1999 e n°79 del 23/06/2006 è stata rispettivamente approvata e quindi modificata la disciplina comunale in materia di "Agenzia Casa";
- la delibera C.C. n°28 del 27 maggio 2010 ha approvato la "Nuova disciplina dell'Agenzia Casa del Comune di Pisa" stabilendo che la gestione dell'Agenzia Casa è effettuata da APES S.c.p.A secondo apposita Convenzione con il Comune di Pisa;
- con delibera C.C. n°60 del 2 dicembre 2010 è stata approvata la Convenzione con la quale veniva affidata ad APES S.c.p.A la gestione dell'Agenzia Casa;
- in attuazione di tale delibera, in data 4 agosto 2011 è stata firmata la Convenzione tra il Comune di Pisa ed APES S.c.p.A, per la gestione delle funzioni amministrative in materia di Agenzia Casa, Rep. 55487 Fasc. 375, registrata a Pisa il 23/08/2011 al n. 167 serie 1;
- in pari data 4 agosto 2011 si è provveduto alla cessione dei contratti in essere ad APES S.c.p.a. ed al conseguente trasferimento delle somme necessarie al pagamento dei canoni di locazione e relative al corrispettivo mensile per ogni appartamento;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n°34 del 19/07/2012 si è stabilito di revocare la precedente disciplina dell'Agenzia Casa dettata con la deliberazione n°28 del 27/5/2010 e di approvare una "Nuova disciplina dell'Agenzia Casa del Comune di Pisa";
- in data 31 ottobre 2012 è stata firmata la convenzione Rep. n°55582, Fasc. n°468 tra il Comune di Pisa ed APES Scpa, che ha apportato le conseguenti modifiche alla convenzione del 4 agosto 2011 Rep n°55487 Fasc. n°375;
- con delibera di C.C. n°53 del 22/10/2013 è stata ulteriormente modificata la vigente disciplina dell'Agenzia Casa dettata con la deliberazione n°34 del 19/07/2012, fatti salvi gli effetti dei contratti in essere fino alla loro scadenza, che non ha modificato il contributo annuale ed il corrispettivo di gestione in favore di APES.

Preso atto:

- **che** con determinazione dirigenziale DN-01 n°1040 del 29/10/2014 è stata prorogata per il termine di sei mesi la Convenzione di affidamento ad A.P.E.S. S.c.p.A. della gestione dell'Agenzia Casa;
- **che** con la determinazione DN-01 n°94 del 06/02/2015 tale convenzione è stata prorogata di ulteriori sei mesi;
- **che** con la determinazione DD-17 n°906 del 05/08/2015 tale convenzione è stata prorogata di ulteriori sei mesi;
- **che** con la determinazione DD-17 n°139 del 04/02/2016 tale convenzione è stata prorogata di ulteriori sei mesi;

- **che** con la determinazione DD-16°A n°1005 del 01/09/2016 tale convenzione è stata prorogata di ulteriori 12 mesi fino al 4 agosto 2017 o comunque fino al momento del passaggio al nuovo soggetto gestore qualora dovesse avvenire entro tale periodo di tempo;
- **che** con la determinazione DD-16A n°1389 del 27/11/2017 tale convenzione è stata prorogata per il termine di ulteriori dodici mesi o comunque fino al passaggio al nuovo soggetto gestore qualora avvenisse entro tale periodo di tempo;
- **che** con la determinazione DD-16A n°1063 del 29/08/2018 tale convenzione è stata prorogata per il termine di ulteriori dodici mesi o comunque fino al passaggio al nuovo soggetto gestore qualora avvenisse entro tale periodo di tempo;

Vista la legge regionale toscana n°13 del 3 febbraio 2015 “Disposizioni per il sostegno alle agenzie sociali per la casa” e la conseguente deliberazione del Consiglio Comunale n°8 del 28 aprile 2016, che ha ulteriormente modificato la regolamentazione dell’Agenzia Casa e stabilito che APES Scpa continuerà a gestire l’agenzia casa fino a nuova disciplina della stessa;

Vista la deliberazione di G.C. n°190 del 8 novembre 2016 un cui si conferma:

- **che** APES continui a gestire l’agenzia casa fino al passaggio al nuovo soggetto gestore applicando il regolamento come modificato dalla deliberazione di C.C. 8/2016 e nello stesso tempo continuando a selezionare locatori e sublocatari con avviso e bando pubblico;
- **che** sia applicata la destinazione del 50% degli alloggi locati all’emergenza abitativa, come disposto dall’art.5 del regolamento in materia come modificato dalla citata deliberazione di C.C. 8/2016;

Preso atto di quanto stabilito dal programma di mandato del Comune di Pisa 2018-2023 del Sindaco Michele Conti, nel quale al punto 4.1.3, titolato “Superamento “Agenzia Casa” è così indicato: *“Un ulteriore elemento programmatico riguarda il superamento dell’”Agenzia Casa”, individuando un sistema più agevole per ottenere affitti a canone concordato per i cittadini meno abbienti che rientrino nei criteri di assegnazione alloggi ERP, ma che risultino ancora in graduatoria senza la possibilità di assegnazione. Il superamento del concetto di Agenzia Casa permetterà un controllo più rigoroso delle morosità, in modo da evitare accumulo di indebitamento. Fra gli alloggi di edilizia privata da affittare a canone concordato verranno individuati quelli che risultano sfitti da anni, previo accordo fra Comune e Proprietari”*.

Considerato:

- che alcuni dei contratti di locazione in agenzia casa tra proprietari e soggetto gestore sono scaduti o in scadenza e non vi è possibilità di rinnovo, per cui gli alloggi interessati devono essere restituiti ai loro proprietari;
- che non vi è la volontà dell’amministrazione di continuare con le vecchie modalità di gestione dell’agenzia casa ed è necessario gestire la fase di transizione verso una diversa forma di incoraggiamento degli affitti concordati;
- che l’amministrazione comunale dispone di alcuni alloggi facenti parte del patrimonio disponibile che possono essere destinati all’agenzia casa per gestire tale periodo transitorio, dando la possibilità ai nuclei familiari che devono rilasciare alloggi in agenzia casa di disporre di una temporanea soluzione abitativa equivalente all’attuale ed avere così il tempo per partecipare ad altri bandi comunali o ricercare altre idonee soluzioni abitative;

Visto l'art.42 lettera g) del vigente TUEL, approvato con decreto legislativo 267/2000 ed omesso il parere di regolarità tecnica del dirigente trattandosi, ai sensi dell'art.49 del citato testo unico di approvazione di un mero atto di indirizzo.

DELIBERA

1. **di prendere atto** della proroga della gestione dell'agenzia da parte di APES, come stabilità con determinazione dirigenziale DD-16A n°1063 del 29/08/2018, per il termine di ulteriori dodici mesi agli stessi patti e condizioni stabiliti nella convenzione relativa e secondo le disposizioni dettate dalla deliberazione del Consiglio Comunale n°8 del 28/04/2016;
2. **di dare** l'indirizzo ad APES ScpA di continuare a gestire l'agenzia casa senza acquisire nuovi alloggi da privati, utilizzando alla scadenza dei contratti di locazione in corso gli alloggi facenti parte del patrimonio comunale disponibile, al canone stabilito dagli affitti concordati, per sublocarli ai nuclei attualmente in agenzia casa;
3. **di trasmettere** il presente atto per quanto di competenza ad APES, alla Direzione politiche Abitative e Patrimonio per i conseguenti adempimenti.